

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 19/06/2006 n. 3579  
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

La giurisprudenza amministrativa ha negato che il confronto a coppie possa utilmente condursi nel caso in cui siano rimasti in gara soltanto due progetti. Se, infatti, un metodo siffatto consente un'utile graduatoria fra tre o più offerte, nel raffronto fra solo due offerte comporta l'assegnazione di un punteggio, per ciascun fattore esaminato, soltanto ad una delle offerte, con ciò venendo a mancare quell'adeguato dosaggio fra i punteggi (o le valutazioni), che appare adeguata garanzia di ponderato giudizio. Conseguentemente se, quando i progetti da esaminare sono soltanto due, il sistema del confronto a coppie è inutile, perché c'è una sola coppia di ogni elemento di valutazione e basta effettuare la somma dei punteggi di ciascun commissario e determinare poi la media delle somme, in siffatte circostanze lo stesso non produce nemmeno alcun effetto distorsivo e perciò la sua applicazione non può essere qualificata come illegittima. Si può dire che il confronto degli elementi di valutazione di due sole offerte è necessariamente un confronto a coppie e il recepimento del sistema del confronto a coppie si risolve, quando i progetti da valutare siano soltanto due, nell'applicare la scala di punteggio prevista dall'all.to A al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.